

LEGGE DI BILANCIO 2023

Pillole della nuova Legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023.

La Legge n. 111/2023 pone come obiettivi la lotta a evasione e l'elusione fiscale, la graduale riduzione dell'Irpef nonché la semplificazione del sistema tributario

In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la **Legge 9 agosto 2023, n. 111** che delega il Governo ad adottare, entro 2 anni dall'entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del sistema tributario.

Principi generali

L'articolo 2 individua i principi generali cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega:

- stimolo della crescita economica e alla natalità,
- prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale,
- razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti.

IRPEF

L'articolo 5 dispone la revisione e la **graduale riduzione dell'Irpef**, nel rispetto del principio di progressività e tendenzialmente e gradualmente diretto al raggiungimento di un'aliquota unica. Si prevede inoltre il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l'altro:

- l'applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef indipendentemente dalla natura del reddito prodotto;
- la **possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori**;
- tramite modifiche alla Camera **è stata limitata l'applicazione della cosiddetta flat tax incrementale**, originariamente prevista in via generalizzata dal testo del disegno di legge presentato dal Governo, alle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi da lavoro dipendente e assimilati se

riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ed è stata altresì prevista l'introduzione di una tassazione in misura agevolata anche sui premi di produttività alle medesime condizioni.

Per quanto concerne i **redditi dei fabbricati**, la legge indica la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti a uso diverso da quello abitativo, se il conduttore sia un esercente, una attività d'impresa, o di arti e professioni.

Per quanto riguarda il **lavoro autonomo**, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione, si prevede:

- il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti;
- **l'allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali**, nonché di quelli a uso promiscuo;
- **la riduzione delle ritenute** operate sui compensi, nel caso in cui **ci si avvalga di dipendenti e collaboratori**;
- la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

Società

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. Si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, **un doppio regime agevolato rispetto all'Ires ordinaria: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24%) si prevedono due regimi di vantaggio complementari.**

Revisione IVA

L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva prevedendo:

- una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa UE,
- la revisione della disciplina delle operazioni esenti **la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva,**
- **la revisione della disciplina della detrazione,**
- alcuni interventi più settoriali (con riferimento al gruppo Iva, terzo settore, importazione di opere d'arte).

Processi tributari

L'articolo 19 reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega **conferita** per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari con riguardo al rafforzamento agli istituti deflattivi del contenzioso, al rafforzamento del processo di informatizzazione della giustizia tributaria, e intervenendo su

alcuni aspetti procedurali e organizzativi, anche con riferimento ai rapporti tra processo penale e tributario. I principi sono diretti a:

- rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo,
- la possibilità di impugnazione dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato,
- l'accessibilità a tutti i cittadini delle sentenze tributarie digitali presenti nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria.

Le sanzioni

L'articolo 20 prevede principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di IVA, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

Si tende a razionalizzare, riparametrare e coordinare il rapporto tra sanzioni amministrative e penali, anche definendo specifici aspetti.

Sono stati introdotti alcuni principi tra i quali quello di valutare la possibilità di non applicare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti certificati maturati nei confronti della pubblica amministrazione per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta, la previsione di una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti nonché l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi.

Cordiali saluti

Roberto dott. Ricasoli